

Linea Previdenza Complementare

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016

(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni Generali di contratto

(in vigore dal 01/01/2025)

pag. 1 di 35



BGVITA

Condizioni Generali di contratto

Questo contratto costituisce una Forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), articolo 12 e articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni od integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di contratto e relativi Allegati;
- dal Regolamento della presente forma pensionistica complementare;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

Alleanza Assicurazioni S.p.A., in seguito chiamata Società, si impegna a corrispondere all'aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia*. L'aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di contributi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito **fase di erogazione**, in caso di vita dell'aderente al termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontri nelle Condizioni Generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In caso di vita dell'aderente alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche la Società si impegna a corrispondere all'aderente, a tale data, una rendita vitalizia immediata rivalutabile e/o un importo in Euro da corrispondere in un'unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.

In caso di morte dell'aderente prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto, a titolo di riscatto per decesso (come da Decreto), il capitale maturato in polizza alla data del decesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua scadenza.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione della rendita non è prevista alcuna prestazione.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Decreto, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

La mancanza, alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche stesse, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.

Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio, se il fatto di considerare operante il contratto, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 2 - Opzioni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche

2.1 Opzione capitale

L'aderente ha la facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50,00%, gli venga erogata in forma di capitale.

In ogni caso, le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche articolo 10 del Regolamento).

2.2 Opzioni di rendita

L'aderente può scegliere una delle seguenti forme di rendita, alternative alla rendita vitalizia:

- **rendita certa** sulla testa dell'aderente che prevede il pagamento di una rendita in modo certo per 10 anni e successivamente finché l'aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella all'Allegato 3;

- **rendita vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l'aderente e altra Persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite. A seguito di tale scelta, effettuata dall'aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

2.3 Opzione prosecuzione volontaria

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione a BG Previdenza Attiva oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come indicato anche nel **Regolamento** all'articolo 8, comma 5.

Art. 3 - Prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

È possibile chiedere, in tutto o in parte, un anticipo della prestazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" che sarà erogata in rate trimestrali anticipate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione della richiesta per ottenere la R.I.T.A. dalla Società, sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della richiesta della R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure, in alternativa:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Società e rimarrà gestita attraverso la linea garantita denominata Ri.Alto Previdenza, fatta salva la facoltà di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Qualora l'attivazione della R.I.T.A. dovesse comportare una riallocazione della posizione maturata, l'eventuale *Life Cycle* attivato sul contratto verrà interrotto.

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. l'aderente, attraverso richiesta scritta, può cambiare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla rendita temporanea stessa.

Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione oppure la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).

Le modalità per la richiesta della R.I.T.A. sono riportate all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) sono prelevate una tantum dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata e ammontano a Euro 20,00 in cifra fissa.

Art. 4 - Periodi contrattuali

La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:

- un primo periodo di accumulo (**fase di accumulo**), in cui l'aderente versa i contributi e accumula in questo modo il capitale costitutivo della rendita;
- un secondo periodo di erogazione della rendita (**fase di erogazione della rendita**), che decorre dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza messo a disposizione dalla Società (**capitale costitutivo della rendita in "forma variabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 2), e/o in Euro nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza (**capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo regolamento (Allegato 1).

Art. 5 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

Il contributo investito viene determinato sottraendo dal contributo versato un caricamento pari al 3,00% del contributo versato stesso.

In corrispondenza a ciascun versamento:

- il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati a detta Gestione Separata;
- il capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" è espresso in quote e si determina dividendo tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati al Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all'art.13 delle presenti

Condizioni Generali di contratto) in relazione a ciascun versamento.

Se non è attivo il *Life Cycle* (Art. 10 delle presenti Condizioni Generali di contratto), ogni versamento può essere investito liberamente nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza.

Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell’operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile (come definito all’art.13 delle presenti Condizioni Generali di contratto) dell’operazione stessa, anche se non coinvolge il Fondo Interno ma solo la Gestione Separata.

Art. 6 - Determinazione della rendita vitalizia

L’ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile”, o quanto rimasto di essi successivamente all’opzione capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all’Allegato 3, determinato in base all’età dell’aderente al momento di accesso alla prestazione, “corretta” secondo la data di nascita dello stesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all’Allegato 4

Art. 7 - Basi di calcolo del contributo

La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita è attualmente la A62D, con meccanismo di *age-shifting*.

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente pari allo 0,50%.

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all’aderente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita stessa.

Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l’obbligo della Società di os-

servare le disposizioni di cui alle lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all'aderente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all'operatività della modifica. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all'aderente.

L'aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 8 - Versamento dei contributi

Il versamento è determinato liberamente dall'aderente; viene data possibilità di frazionare il contributo mensilmente. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

Il primo contributo, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Consulente Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- bonifico bancario;
- addebito sul c/c;

I contributi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- **SDD (da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo);**
- disinvestimento programmato da Fondo.

Se non è attivato il *Life Cycle*, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione l'aderente sceglie il Fondo Interno e/o la Gestione Separata a cui destinare i versamenti.

È facoltà dell'aderente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (riallocazione dei flussi contributivi) dei contributi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico *Life Cycle*);
- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti.

Art. 9 - Riallocazione (switch) tra Fondo Interno e Gestione Separata e viceversa

L'aderente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il *Life Cycle* (vedi successivo art. 10), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa.

La richiesta, da inviare alla Società o da consegnare al Consulente Finanziario di Banca Generali, deve riportare il numero di quote di capitale in "forma variabile" da trasferire nella Gestione Separata o il capitale in "forma rivalutabile" da trasferire nel Fondo Interno.

In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 13 delle presenti Condizioni Generali di contratto).

L'importo da trasferire è pari a:

- il controvalore del "capitale variabile", detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene investito nella Gestione Separata quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il "capitale rivalutabile", rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Separata, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene convertito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza sulla base del valore unitario della quota in vigore lo stesso giorno di valorizzazione.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di Euro 50,00.

L'aderente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno/Gestione Separata un capitale, pari ad almeno Euro 500,00.

Art. 10 - Programma automatico *Life Cycle*

Il programma *Life Cycle* prevede che il 31 dicembre di ogni anno, al giorno di riferimento utile della riallocazione da *Life Cycle* come definito all'art. 13, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita, sia "variabile" che "rivalutabile", tra il Fondo Interno e la Gestione Separata, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'aderente a tale data. Tali percentuali sono fornite in allegato alle presenti Condizioni (Allegato 5).

La riallocazione avviene come definito al precedente art. 9, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del *Life Cycle*.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00. In questo caso, in prossimità del successivo 31 dicembre, viene fatta una riallocazione dell'investito totale (al giorno di riferimento utile), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del *Life Cycle* verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Separata secondo la ripartizione prevista in base all'età dell'aderente.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del *Life Cycle*, indicando il Fondo In-

terno o la Gestione Separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

Art. 11 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'aderente il documento di Polizza o,
- l'aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società stessa.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del contributo,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del contributo è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto inviando una comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Alleanza Assicurazioni S.p.A. - via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), o attraverso altri strumenti parificati dalla legge, indicando le coordinate bancarie (codice IBAN).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società restituisce il premio versato.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine. Nel caso in cui l'aderente sia un lavoratore dipendente, in presenza di contribuzione tramite l'azienda del lavoratore stesso, il recesso comporterà la restituzione alla predetta azienda dell'eventuale importo versato dalla medesima.

Art. 12 - Dichiarazioni dell'aderente

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 13 - Giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il **giovedì** di ciascuna settimana.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

• sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito nel c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento.
Bonifico da banca terza o da disinvestimento fondo/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso.

• **versamento ricorrente:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento utile
S.D.D. (SEPA Direct Debit) M.AV (Bollettino bancario) Bonifico da disinvestimento	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

• **data di accesso alle prestazioni pensionistiche:**

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal Venerdì al Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

- **riscatto, anticipazione o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;
- **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della settimana precedente alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;
- **riallocazione (switch):** il primo giorno di valorizzazione coincidente o successivo al primo giorno lavorativo che segue la data di ricezione della comunicazione da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;
- **riallocazione (switch) a seguito di richiesta di R.I.T.A.:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta (completa delle informazioni necessarie per provvedere all'operazione) da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;
- **riallocazione da Life Cycle:** primo giorno di valorizzazione successivo al primo gennaio di ciascun anno.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la Gestione Speciale "Ri.Alto Previdenza".
Qualora nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a

fronte di diversi eventi/facoltà previste dal presente contratto, tali operazioni saranno eseguite secondo la priorità che la Compagnia attribuirà alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.bgvita.it.

Art. 14 - Riscatto e anticipazione

L'aderente può richiedere per iscritto la liquidazione parziale o totale, prima della scadenza indicata in polizza, o chiedere una anticipazione della propria posizione individuale nei casi ed alle condizioni stabilite dal Decreto.

L'importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" determinato al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) e del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile", rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) in base alla "Clausola di rivalutazione" (Allegato 1).

In caso di riscatto parziale o di anticipazione l'importo viene liquidato in proporzione e il contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.

Art. 15 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza sopra citato, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Il trasferimento è gratuito.

Art. 16 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto. La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina del presente contratto. Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento, portati a preventiva conoscenza dell'aderente. Per il trasferimento da altre forme di previdenza complementare non è previsto alcun costo.

Art. 17 - Comunicazioni dell'aderente alla Società

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Art. 18 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto (aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o Beneficiari designati). Inoltre, tranne che per il recesso, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti gli aventi diritto**, su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Pagamento rendite

Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:

- dichiarazione dell'aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di autocertificazioni attestanti l'esistenza in vita dell'aderente o degli Assicurati, accompagnata dal documento d'identità in corso di validità dell'aderente/Assicurato; le autocertificazioni devono contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

2) Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

Sono necessari:

- modulo di richiesta di R.I.T.A. predisposto dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di cessazione attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 1. Nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato.
 2. Nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese.
- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'aderente al momento della richiesta:
 - autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione oppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico

ufficiale) attestante la condizione di non occupazione.

- solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 5 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età;
 - idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno **20 anni** nei regimi obbligatori (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza);
- alternativamente, solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 10 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età;
 - attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno **24 mesi** (es. attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego; Modello Unilav Cessazione scaricabile online).

3) *Decesso dell'aderente*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte dell'aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione, sottoscritta da un erede, attestante il decesso dell'aderente; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da produrre da parte dell'avente diritto, da cui risulti se l'aderente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido e non impugnato. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, è necessario altresì qualora gli aventi diritto siano gli eredi;
- testamento: allegare copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

4) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

5) *Revoca della R.I.T.A.*

La comunicazione di revoca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

6) *Riscatto*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;

- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto):
 - per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità;
 - per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica: documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i documenti richiesti per l'erogazione della R.I.T.A.).

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno e/o il capitale che si desidera riscattare.

7) Anticipazioni

Per le anticipazioni si rimanda al Documento sulle anticipazioni allegato alla Nota informativa.

NOTA BENE

- a) Nel caso in cui venga designato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- b) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o rendita, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per i riscatti (compreso il riscatto per decesso) e le anticipazioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 19 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, quelle erogate a titolo di R.I.T.A. e le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 20 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 21 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio dell'aderente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 22 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Clausola di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” nella fase di accumulo

A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”

Il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” fa parte di una separata categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

B - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al successivo Regolamento.

Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%. Il rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dello 0,00%. In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità e le conseguenze, di cui all'art.7 delle Condizioni Generali di contratto.

Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, viene aumentata di un importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, sopra definita, calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

Per la prestazione maturata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva al 31 dicembre, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di investimento o di conversione e il 31 dicembre successivo. La misura di rivalutazione viene calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

I nuovi importi della prestazione assicurata, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati all'aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: trasferimento verso altre forme previdenziali; riscatto; morte dell'aderente; switch; riallocazione dei flussi contributivi; accesso alle prestazioni pensionistiche; la misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra il 31 dicembre e la data in cui è pervenuta a richiesta, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data di ricevimento della richiesta.

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).

C - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferi-

mento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Regolamento del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato La Venezia Dinamico Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l'andamento del *benchmark* di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso. Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
 - 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
 - 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi;
 - 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
-
- L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice Standard and Poor's 500 Composite comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice MSCI Pacific free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita

di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni

da regolare;

- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- commissioni di gestione;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10 Euro.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato

le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su *IlSole24Ore* e sul sito Internet della Società www.bgvita.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,80%, su base annua, per il servizio prestato per l'asset allocation degli strumenti finanziari collegati;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- imposte e tasse;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo (comprese anche le eventuali commissioni dovute all'utilizzo di strumenti finanziari di tipo OICR).

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Società, nell'interesse dell'aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all'IVASS e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata all'aderente e all'IVASS con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del

Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Allegato 3

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitaliziati con caratteristiche analoghe a quello di "Alleanza Assicurazioni" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito nel Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Clausola di rivalutazione della rendita vitalizia nella fase di erogazione

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione.

Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al punto 3) del successivo Regolamento.

Il rendimento da attribuire agli Assicurati è pari al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali.

Il rendimento attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione Separata superiore al 6,00%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Separata dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione.

La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata all'aderente.

Art. 3 - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termi-

ne, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile

del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Allegato 5

Life Cycle: percentuale di ripartizione

Età compiuta dall'aderente	% Ri.Alto Previdenza	% LVA Dinamico Previdenza
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
56	100	
57	100	
58	100	
59	100	
60	100	
61	100	
62	100	
63	100	
64	100	
Da 65 in poi	100	

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 Novembre 2007 e S.M.I (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omissione o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami::
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/07

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 1 comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.